



QUADRO RIEPILOGATIVO LIMITAZIONI AL TRAFFICO (Solo Strade Urbane)
Periodo di applicazione: 1 ottobre - 30 aprile

Comuni oltre i 30.000 abitanti e agglomerato (1)				Veicoli che non possono circolare (2) (3)			
Livello di Allerta		Giorni	Fascia Oraria	Autoveicoli Benzina M, N	Autoveicoli Diesel		Ciclomotori e motoveicoli L
					M	N	
	nessuna allerta: livello VERDE	Lunedì - venerdì	8:30 - 18:30	E0, E1	E0, E1, E2, E3, E4	E0, E1, E2, E3, E4	E0
	1° livello: allerta ARANCIO	tutti i giorni di allerta	8:30 - 18:30	E0, E1, E2	E0, E1, E2, E3, E4, E5	E0, E1, E2, E3, E4	E0, E1
	2° livello: allerta ROSSO	tutti i giorni di allerta	8:30 - 18:30	E0, E1, E2	E0, E1, E2, E3, E4, E5	E0, E1, E2, E3, E4	E0, E1
			8:30 - 12:30			E5	
Domeniche ecologiche		Una domenica al mese		Tutte le categorie M, N, L. Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli elettrici			

Comuni tra i 10.000 e 30.000 abitanti (5)				Veicoli che non possono circolare (2) (3)		
Livello di Allerta: QUALSIASI	Giorni	Fascia Oraria	Autoveicoli Benzina M, N	Autoveicoli Diesel M, N	Ciclomotori e motoveicoli L	
	Lunedì - venerdì	8:30 - 18:30	E0, E1	E0, E1, E2	E0	

(1) Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sarego, Schio, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Zermeghedo.

(2) Come indicato dal Nuovo Accordo di Bacino Padano (DGR n. 836/2017), si intendono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i mezzi adibiti al trasporto di linea ed i mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferenti, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) del Codice della Strada. Sono altresì esclusi dalla limitazione i veicoli elettrici e i mezzi della Protezione Civile.

(3) Per M si intendono i veicoli classificati M1, M2 e M3, per N si intendono i veicoli classificati N1, N2 e N3 e per L si intendono i ciclomotori e motoveicoli classificati da L1e a L7e (vedasi artt. 47 e 54 del Codice della Strada), in sintesi gli autoveicoli si possono così riassumere:

M1: veicoli destinati al trasporto persone aventi al max 9 posti compreso quello del conducente;

M2: veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima non superiore a 5 t;

M3: veicoli destinati al trasporto di persone aventi più di 8 posti a sedere, oltre al conducente e massa massima superiore a 5 t;

N1: veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

N2: veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

N3: veicoli destinati al trasporto merci aventi massa massima superiore a 12 t.

I camper sono definiti anche autocaravan. Sono classificati come autoveicoli M1, si precisa che il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la circolare del 6 giugno 2005 - protocollo n. 2851/M362 - afferma che gli autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei posti e alla massa.

(4) Camisano Vicentino, Cassola, Cornedo Vicentino, Isola Vicentina, Malo, Marostica, Romano d'Ezzelino, Rosà, Tezze sul Brenta, Thiene, Valdagno.